

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 68

19.01.2012

*La presente Newsletter è inviata senza alcuna periodicità, in base al materiale raccolto e la frequenza degli articoli non è prestabilita.
La presente Newsletter non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale o una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001*

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Umbria: contributi alle imprese che sostituiscono l'amianto con il fotovoltaico.
- Il Ministro della Giustizia: «Riformerò la Giustizia. La Mediazione Civile e Commerciale è un successo».
- Ingiunzioni, dal 20 gennaio stop overruling: l'opponente ha dieci giorni e non cinque per costituirsi in giudizio.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Infortunato nell'ufficio pubblico: nessun risarcimento anche se il battente del portone è sporgente.
- Guardia medica rifiuta di salire sull'ambulanza che va dal paziente: è omissione d'atti d'ufficio.
- Cade mentre scende dal bus: la responsabilità dell'azienda si presume: l'assicurazione deve pagare.
- Infortuni sul lavoro: in caso di cattiva manutenzione delle macchine il direttore è responsabile penalmente anche se l'operaio è disattento.
- Omissione contributiva: l'Inps non notifica, datore non punibile se la citazione non indica gli importi.
- Il conduttore può recedere in qualsiasi momento se «specifica i gravi motivi» al locatore.
- L'affido condiviso non cade se il genitore viola sporadicamente gli incontri con il figlio.
- Il medico della clinica risponde di omicidio colposo se il paziente muore per il mancato trasferimento in una struttura ospedaliera adeguata.
- Locazione: la consegna delle chiavi estingue l'obbligazione di restituzione da parte del conduttore.
- Il figlio trentenne si rifiuta di lavorare nell'azienda di famiglia? Mantenimento revocato.
- Può essere licenziato il dipendente che "strumentalizza" la sua posizione per trarne vantaggio dai fornitori.
- La mera distrazione muscolare non dà diritto all'indennizzo per l'infortunio sul lavoro.
- Causa un incidente alla guida del mezzo aziendale: perde il posto e risarcisce pure il datore.
- Paga i danni al disabile l'azienda che rifiuta l'assunzione.
- Strisce poco visibili? Valida la multa per divieto di sosta se è presente la segnaletica verticale.
- L'assemblea condominiale può decidere a maggioranza di rimuovere l'antenna centralizzata.
- Mediazione necessaria nell'usucapione? Si apre il contrasto tra i giudici.
- Il lavoratore che si mette continuamente in malattia rischia il licenziamento.
- Impossibile licenziare l'operaio malato se la rotazione del personale gli garantisce mansioni adeguate.
- Brevetti: sì alla contraffazione se la variante al progetto consente l'uso di un'invenzione industriale.

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Umbria: contributi alle imprese che sostituiscono l'amianto con il fotovoltaico.

Dal prossimo 20.02.2012 le imprese dalla regione Umbria potranno richiedere gli incentivi previsti dal bando di attuazione delle Attività I.a4 e III.a3 del POR FESR 2007-2013 per la rimozione di coperture in amianto e contestuale installazione di impianti fotovoltaici. La regione Umbria destina 6 milioni di euro per sostenere la sostituzione di coperture in amianto con impianti fotovoltaici. Lo stanziamento complessivo è messo a disposizione dal bando, di attuazione delle Attività I.a4 e III.a3 del POR FESR 2007-2013, approvato con la Determinazione dirigenziale 6 dicembre 2011 n. 8967 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al BUR n. 57 del 14 dicembre 2011). Possono presentare domanda di agevolazione le grandi, medie e piccole imprese extraagricole, con sede operativa nel territorio regionale e con codice principale di attività ATECO 2007 ad uno dei seguenti settori:

- C "Attività manifatturiere" (escluse le attività di trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE dove il prodotto ottenuto dalla trasformazione rimane tale);
- F "Costruzioni";
- G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli";
- H "Trasporto e magazzinaggio".

Sono ammissibili a contributo i seguenti pacchetti di intervento:

- 1) pacchetto amianto-fotovoltaico su edificio $5 < \text{kWp} < 20$. In tale ambito, viene incentivata:
 - rimozione copertura contenente amianto;
 - realizzazione nuova copertura con strato coibente di resistenza termica R almeno pari a $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$;
 - realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio ai sensi del titolo II del DM 5 maggio 2011 "TV conto energia" con potenza compresa fra 5 e 20 kWp;
- 2) pacchetto amianto-fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative $5 < \text{kWp} < 100$. Viene finanziata:
 - rimozione copertura contenente amianto;
 - realizzazione nuova copertura con strato coibente di resistenza termica R almeno pari a $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$;
 - realizzazione impianto fotovoltaico architettonicamente integrato sull'edificio con caratteristiche innovative, ai sensi del titolo III del DM 5 maggio 2011 "TV conto energia" con potenza massima ammissibile compresa fra 5 e 100 kWp, inteso anche come porzione di impianto di maggiore potenza e dimensione;
- 3) pacchetto amianto: è ammessa la rimozione della copertura contenente amianto e realizzazione nuova copertura con strato coibente di resistenza termica R almeno pari a $4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$. L'intervento deve essere abbinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi del titolo II del DM 5 maggio 2011 "TV conto energia", con potenza superiore a 20 kWp. (con le spese per l'installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico totalmente a carico dell'impresa, senza alcun contributo regionale).

Sono considerate ammissibili le spese, sostenute dal giorno della presentazione della domanda, riferite a:

- progettazione e direzione lavori, eseguita e fatturata da tecnico iscritto ad albo professionale o da altro soggetto abilitato, fino ad un massimo di 10.000 euro e comunque non superiore al 5% del costo dell'investimento;
- acquisto, installazione e connessione dell'impianto fotovoltaico;
- opere edili, esclusivamente finalizzate alla rimozione, smaltimento e ripristino della copertura.

Il contributo pubblico, in regime "de minimis", è concesso nelle seguenti misure, espresse in percentuale delle spese ammissibili:

- 20% per le grandi imprese;
- 25% per le medie imprese;
- 30% per le piccole imprese.

Le domande in forma telematica (che sarà resa disponibile all'indirizzo <https://identity.pa.umbria.it>) possono essere presentare a partire dalle ore 9 del 20.02.2012 e fino al raggiungimento di un ammontare pari al 130% delle risorse disponibili.

Il Ministro della Giustizia: «Riformerò la Giustizia. La Mediazione Civile e Commerciale è un successo».

Oltre 4.760 cause civili ogni 100 mila abitanti: l'Italia è al quarto posto in Europa per tasso di litigiosità e fra i magistrati togati la scoperta d'organico ammonta a 1.317 posti: così il guardasigilli Paola Severino presenta lo stato dell'arte della Giustizia in Italia intervenendo alla Camera dei deputati. Il ministro Severino, dal canto suo, non arretra di un passo sulla Mediazione Civile e Commerciale: «*Rispetto alle 33.808 mediazioni iscritte nel primo semestre del 2011 si può cogliere un trend in crescita, se si considera che a novembre 2011 le mediazioni registrate hanno superato la soglia delle 53 mila unità*». Non ha dubbi il titolare del dicastero di via Arenula: la Mediazione è «*un'importante riforma che mira a ridurre in modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al magistrato*» e offre alle parti «*uno strumento generale alternativo alla via giudiziale per risolvere le controversie dei cittadini*». Entro Febbraio si avrà la pronuncia della Consulta che deciderà sulle eccezioni di incostituzionalità proposte contro la Mediazione.

In relazione all'incontro fra il ministro e i venti Ordini professionali vigilati da via Arenula, tenutosi 16.01.2012 la Severino ribadisce che «*non è all'esame alcun provvedimento di abolizione degli Ordini, né degli esami di Stato*». Ancora: «*La nostra riforma - spiega il guardasigilli - mira ad una migliore qualificazione dei professionisti. Vogliamo la liberalizzazione delle professioni ma vogliamo professionisti di qualità*». A stretto giro la replica del Cnf: «*Si alla riforma ma con legge per garantire i diritti dei cittadini. Sui singoli temi ci aspettiamo un confronto effettivo*». La crisi economica, secondo Severino, va affrontata come un'opportunità per dare impulso a interventi tali da migliorare il funzionamento della macchina giustizia in Italia. «*Per*

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

quanto possa apparire paradossale, proprio oggi, in presenza di una drammatica congiuntura economica internazionale, si presenta l'occasione, forse irripetibile, di riformare davvero il sistema giudiziario italiano». Gli interventi già attuati dal Governo, riconosce il ministro, «non sono ancora riusciti a determinare una svolta positiva e strutturale». Tuttavia «non mancano né i segnali positivi né le potenzialità che consentono di prevedere un miglioramento concreto». Tanto resta da fare sul pianeta Giustizia: risultano presenti in organico 8.834 magistrati togati, con una scopertura di 1.317 posti. «Risultano completate – annuncia il guardasigilli – le procedure per la nomina di 325 magistrati ordinari, vincitori del concorso a 350 posti bandito nel 2009. È in corso la correzione delle prove scritte di un ulteriore concorso a 360 posti, bandito nel 2010, che avrà termine tra poche settimane; altri 370 posti sono stati banditi nel settembre del 2011 e le prove scritte sono previste nel mese di maggio del 2012». Restiamo, secondo via Arenula, un Paese di attaccabrighe. «Il deficit di efficienza degli uffici giudiziari emerge rispetto ad una domanda di giustizia che, in termini quantitativi, appare nettamente sovradimensionata nel confronto con le altre democrazie occidentali. Il rapporto Cepej 2010 ci dice che, nel civile, con 4.768 contenziosi ogni 100.000 abitanti, l'Italia è al quarto posto in Europa per tasso di litigiosità, dietro Russia, Belgio e Lituania su 38 Paesi censiti». Soddissatto, il ministro, della riunione del 16 u.s. con i professionisti. «È stato un incontro costruttivo – ha dichiarato la Severino – durante il quale sono state discusse diverse proposte, in linea con il percorso tracciato dalla manovra di agosto, che ha fissato i principi di riforma e liberalizzazione delle professioni regolamentate. Le misure che saranno adottate con il prossimo decreto legge saranno in linea con la manovra di agosto e con la legge di stabilità. In questa cornice, sarà ulteriormente chiarito che la negoziazione dei compensi è libera, essendo già stata a sua tempo prevista l'abrogazione delle tariffe». In cima all'agenda la contestata possibilità di svolgere il tirocinio in parte durante i corsi universitari e, tra l'altro, l'ampliamento dei posti da notaio. Per quanto riguarda i notai si ipotizza una revisione dei criteri e una riduzione dei tempi per la revisione delle piante organiche. Quanto invece al tema delle tariffe, «sarà presa in esame la questione delle liquidazioni giudiziali del compenso per le quali occorrerà individuare parametri di riferimento». Immediata la replica la presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa: «Alla Camera giace da mesi una proposta di legge che affronta già le questioni che stanno al cuore al governo. Basterebbe approvarla con i ritocchi che si ritenessero necessari». Alpa ha espresso al ministro il forte disagio per il metodo finora seguito dal Governo, vale a dire introdurre in rapida successione norme che nella loro formulazione rendono incerto un quadro che nelle intenzioni dell'esecutivo avrebbe dovuto essere invece semplificato.

Ingiunzioni, dal 20 gennaio stop overruling: l'opponente ha dieci giorni e non cinque per costituirsi in giudizio.

Entrerà in vigore domani, venerdì 20 gennaio, la legge 218/11 che cancella il cambio improvviso di giurisprudenza voluto dalla Cassazione con la sentenza 19246/10: nelle opposizioni a decreto ingiuntivo addio al dimezzamento dei termini di costituzione sempre e comunque, come aveva deciso la Suprema corte con un'inversione di rotta che ha mandato temporaneamente in soffitta un'interpretazione ritenuta ormai pacifica e applicata per cinquant'anni nelle aule di giustizia: per l'opponente il termine per costituirsi in giudizio torna a essere dieci giorni invece dei cinque disposti a sorpresa dal revirement della Suprema corte nel settembre 2010. Per rimettere tutto a posto c'è voluto un provvedimento normativo ad hoc, sollecitato a gran voce dal Cnf e approvato all'unanimità il 6 dicembre scorso, che modifica l'articolo 645 Cpc e introduce una disposizione transitoria per i procedimenti pendenti interpretando l'articolo 165, primo comma: quanto alla prima norma, la legge 218/11 taglia la testa al toro sopprimendo le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà»; quanto alla seconda, la novella spiega che nelle cause in corso la disposizione s'interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, soltanto se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163 bis, primo comma, Cpc. Si torna, insomma, all'assetto precedente la sentenza di legittimità del settembre 2010, che proponeva un'interpretazione in grado di far scattare il dimezzamento automatico dei termini sia per l'opponente sia per l'opposto per il solo fatto che l'opposizione fosse stata presentata. Insomma: tramonta definitivamente la riduzione a cinque giorni del termine a disposizione dell'opponente e si torna ai canonici dieci giorni. La riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'articolo 645 Cpc è stata sempre considerata una conseguenza della scelta (o anche solo dell'errore) dell'opponente di assegnare all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'articolo 163 bis Cpc. E comunque, anche dopo la modifica delle regole a partita in corso, peraltro pronunciata in un obiter dictum della sentenza 19246/10, i giudici di merito si erano impegnati a limitare gli effetti deteriori della decisione assunta dai colleghi di legittimità.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Infortunato nell'ufficio pubblico: nessun risarcimento anche se il battente del portone è sporgente.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 537 del 17.01.2012. Un 60enne ha urtato contro il battente in bronzo del portone della Pretura, e ha richiesto il risarcimento danni, lamentandosi «dell'intrinseca pericolosità» del battente (nella sporgenza del pomo in bronzo) e della violazione delle regole urbanistiche, che vietano la presenza negli edifici pubblici di aggetti

e sporgenze superiori a 5 centimetri. La terza sezione civile, circa la violazione di legge, ha osservato che «va esclusa la responsabilità del custode nel caso in cui - come nella fattispecie - il fatto esterno, a lui non imputabile e che può consistere anche nel comportamento del danneggiato, sia stato da solo sufficiente a causare il danno essendosi in questa ipotesi in presenza del caso fortuito, che, ai sensi dell'articolo 2051 Cc, esclude la responsabilità del custode». Dunque la ricorrenza del fortuito, nel caso ritenuto integrato dal fatto esterno del comportamento del danneggiato quale di per sé

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

solo sufficiente a causare il danno: nel senso che va disatteso l'orientamento secondo cui «la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera "di custodia", e in particolare del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, giacché essi, come si è posto in rilievo in dottrina, sono irrilevanti ai fini dell'esonero dalla responsabilità laddove in base al dovere di custodia il presunto responsabile avrebbe dovuto prevederli ed evitarli, non essendo stato dal ricorrente dedotto e sviluppato argomento critico, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia sostanzandosi sul piano dell'asseritamente erronea valutazione dell'asserto probatorio, senza che risulti peraltro denunziata violazione degli articoli 115, 116 Cpc debitamente in riferimento all'articolo 360 Cpc».

Guardia medica rifiuta di salire sull'ambulanza che va dal paziente: è omissione d'atti d'ufficio.

Lo ha sancito la corte di cassazione con la sentenza 2060 del 18.01.2012. Confermata la valutazione della Corte di merito laddove ha osservato che il sanitario, dopo essere stato informato della grave e urgente situazione di pericolo del bambino, con un principio di soffocamento, aveva l'obbligo di fare tutto il possibile per prestargli soccorso e, in particolare, di salire immediatamente sull'autoambulanza che si era recata apposta a prelevare per poi andare insieme ad assicurare le cure al minore (l'episodio avviene in un Comune montano dell'Appennino abruzzese). La tardiva respicenza dell'imputato, che preso dallo scrupolo sale in macchina alla volta del residence dove si trova il bambino, non elide la consumazione del reato e non costituisce la prova che il medico volesse comunque adempiere ai suoi compiti d'ufficio: il delitto risulta già consumato con la grave sottrazione al dovere di salire immediatamente sull'ambulanza, vista l'assoluta emergenza della situazione. La sesta sezione penale ha considerato che «il diritto di cui la norma all'articolo 328 Cp è concepita come delitto di pericolo, nel senso che prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula semplicemente la potenzialità del rifiuto a produrre un danno o una lesione, e che è indubbio che, di fronte alla denuncia della situazione di un paziente in imminente pericolo di vita, proveniente anche da fonte qualificata, il medico di guardia ha il dovere d'intervenire con tempestività per prestare ogni possibile soccorso».

Cade mentre scende dal bus: la responsabilità dell'azienda si presume: l'assicurazione deve pagare.

È quanto emerge dalla sentenza 666, del 18.01.2012 dalla terza sezione civile della Cassazione. La presunzione di responsabilità contrattuale ex articolo 1681 Cc si applica anche nell'ipotesi di caduta in discesa dal mezzo pubblico e l'azienda è ritenuta responsabile perché non riesce a dimostrare che l'incidente fosse inevitabile nonostante l'uso della normale diligenza. In sintesi: la colpa è dell'autista che ha rimesso in marcia il bus senza accorgersi che il vecchietto stava ancora scendendo dal mezzo. E la compagnia risponde anche degli incidenti avvenuti durante le operazioni preparatorie e accessorie rispetto al trasporto sul mezzo pubblico. Inutile per l'assicurazione contestare la liquidazione effettuata in favore dell'erede del danneggiato,

osservando che a due anni dall'incidente il vecchietto è morto per cause indipendenti dal sinistro: il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'intervenuto decesso, riducendo la misura del risarcimento in relazione ai mesi di sopravvivenza. In effetti, ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età assume rilevanza in quanto con il suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica; quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico - riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni - va correlato alla durata della vita effettiva: si tratta, infatti, di un pregiudizio costituito dalle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della permanente lesione dell'integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua. Tutto vero, ma irrilevante nella controversia che oppone l'assicurazione agli eredi della vittima dal momento che il giudice del merito ha proceduto ad una liquidazione in via equitativa. La sentenza 666/12 trova pure il tempo di riepilogare la giurisprudenza in tema di onorari degli avvocati. Primo punto: in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari deve essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, tranne che per gli onorari del giudizio di legittimità. Secondo punto: la determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari; in tal caso, per l'autosufficienza del ricorso, la violazione dei minimi deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, in relazione al valore della controversia in modo da consentire alla Suprema corte il controllo senza l'esame degli atti. Se poi la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute.

Infortunati sul lavoro: in caso di cattiva manutenzione delle macchine il direttore è responsabile penalmente anche se l'operaio è disattento.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 1433 del 17.01.2012, ha respinto il ricorso di un 60enne, direttore di una società ligure, ritenendolo responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di un dipendente. La quarta sezione penale, in linea con il Tribunale di Genova, ha ritenuto che l'uomo, nella sua veste di responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro della ditta, aveva l'obbligo di provvedere alla manutenzione dei mezzi meccanici utilizzati dai dipendenti. Dagli esami è risultato che sia accaduto per la mancanza del ripristino dell'impianto di ventilazione e di riscaldamento della cabina e per la mancata sostituzione

del vetro del parabrezza del trattore. La Corte di merito ha osservato che nella condotta della vittima dell'infortunio, non sono ravvisabili connotazioni di abnormità, trattandosi comunque di comportamento strettamente collegato alle mansioni espletate e all'attività lavorativa svolta. *«Le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connessi all'esercizio di talune attività lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti a eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati»*. Dunque, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme: nella specie il comportamento del lavoratore infortunato non può essere definito tale, visto che *«deve definirsi imprudente la condotta del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro»*.

Omissione contributiva: l'Inps non notifica, datore non punibile se la citazione non indica gli importi.

Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza 1855 del 18.01.2012. Annullata senza rinvio la condanna inflitta a un'imprenditrice che non è mai decaduta dalla possibilità di pagare le ritenute non versate e cancellare così l'illecito: risulta valido il versamento effettuato dopo il decorso dei tre mesi dalla citazione a giudizio, laddove l'imputata non è stata avvisa della causa di non punibilità prevista dalla legge. Se l'Inps non notifica la violazione degli obblighi contributivi al datore, il decreto di citazione a giudizio può avere un valore equipollente soltanto se, come ogni altro atto processuale indirizzato all'imputato, contiene tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. Le Sezioni unite penali ricostruiscono l'iter corretto per la contestazione dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. Innanzitutto spetta all'Inps garantire la regolarità della contestazione o della notifica dell'accertamento delle violazioni e attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero. Compete poi al pubblico ministero verificare che l'indagato sia stato posto davvero in condizione di esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità. Diversamente sarà il pm a rivolgersi all'ente previdenziale affinché adempia all'obbligo di contestazione o di notifica dell'accertamento delle violazioni imposto dall'articolo 2, comma 1 bis della legge 463/83. Analogamente, il giudice di entrambi i gradi di merito dovrà verificare che l'imputato sia stato posto in condizione di "estinguere" l'illecito. In caso contrario, il giudice deve accogliere l'eventuale richiesta di rinvio formulata dall'imputato, per consentirgli di provvedere al versamento delle ritenute omesse: la legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso ai dotare

di lavoro per il versamento e, dunque, essa giustifica il rinvio del dibattimento anche in assenza di un'espressa previsione normativa. Affinché non risulti violato il diritto del datore imputato, tuttavia, l'avviso deve essere completo. Per avere la certezza, quindi, che l'imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità il giudice di merito, così come prima di lui il pubblico ministero, dovranno verificare, nel caso di omessa notifica dell'accertamento, se l'imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all'avviso dell'ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge.

Il conduttore può recedere in qualsiasi momento se «specifica i gravi motivi» al locatore.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 549 del 17.01.2012, ha respinto il ricorso di una srl che aveva preso in locazione un appartamento. L'azienda era improvvisamente receduta dal contratto con una motivazione generica, l'andamento negativo del mercato. Una ragione, questa, insufficiente sia ad avviso dei giudici di merito che di quelli di legittimità. La terza sezione civile ha infatti spiegato che *«correttamente i giudici di appello hanno sottolineato che l'art. 28 della legge 392 del 1978 (prevedendo la disdetta comunicata almeno dodici mesi prima della scadenza) prende in considerazione l'interesse di entrambe le parti per la prosecuzione del contratto, aggiungendo che la possibilità per il conduttore di recedere anticipatamente dal contratto in corso deve essere previsto ai sensi dell'art. 27 penultimo ed ultimo comma della legge 392 del 1978, da apposita clausola ovvero giustificate da gravi motivi»*. Insomma, il conduttore ha l'onere di «specificare i gravi motivi» contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 27 ultimo comma della legge 392 del 1978 e la prova della sussistenza del grave motivo deve essere fornita dal conduttore in giudizio solo nel caso di contestazione del locatore. *«Ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell'art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sufficiente che egli manifesti, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, al locatore il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l'onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, nè di darne la prova perché queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore»*. Ma in questo caso l'impresa non aveva indicato nella sua comunicazione i motivi di recesso, avendo fatto generico riferimento all'andamento negativo del mercato.

L'affido condiviso non cade se il genitore viola sporadicamente gli incontri con il figlio.

È quanto stabilito dalla prima sezione del Tribunale di Bari che, con la sentenza del 17.01.2012 ha respinto la domanda di affido esclusivo presentata da una mamma, residente in Svizzera, che lamentava l'assenza dell'ex marito dalla vita del figlio. In particolare il Collegio ha motivato che in tema di affidamento di prole affinché si possa derogare al regime dell'affido condiviso deve risultare provata una situazione di pregiudizio per la prole stessa, basata su comportamenti contrari ai doveri propri del rapporto genitoriale e non di-

versamente recuperabili con la previsione di indirizzi che ne regolino l'attuazione. Fra questi comportamenti rientra anche la contravvenzione dell'altro all'esercizio del diritto di visita, ma deve aversi prova rigorosa della contrarietà del comportamento del genitore con cui il minore non coabita, non essendo infatti sufficienti inadempimenti sporadici e contenutisticamente limitati.

Il medico della clinica risponde di omicidio colposo se il paziente muore per il mancato trasferimento in una struttura ospedaliera adeguata.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 1442 del 17.01.2012, ha confermato la sentenza di secondo grado del Tribunale di Roma. La Corte di merito ha ritenuto due medici di una clinica colpevoli per il reato di omicidio colposo, per non avere tempestivamente disposto il trasferimento di una paziente, ricoverata d'urgenza per il distacco della placenta, a una struttura di livello superiore e più attrezzata. Ma non basta. Ai sanitari è stata addebitata la colpa di non avere effettuato, dopo il cesareo, nessun tipo di accertamento diagnostico idoneo ad evidenziare l'insorgenza della complicanza determinante il decesso. Dunque, Piazza Cavour ha ritenuto che la condotta dei medici è stata necessariamente colposa: la morte della paziente è stata causata dalla consapevolezza dell'inadeguatezza della struttura nei casi d'emergenza, dalle omissioni e sottovalutazioni che hanno comportato interventi diagnostici e curativi intempestivi, e dal mancato trasferimento della donna dopo l'intervento in un ospedale attrezzato per il caso. Al riguardo un passo della sentenza afferma che *«i reati omissivi impropri, il meccanismo contro fattuale, necessario per stabilire l'effettivo rilievo condizionante della condotta umana, e qui segnatamente l'effetto salvifico delle cure omesse, deve affidarsi su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto. Occorre comprendere qual è solitamente l'andamento della patologia, qual è normalmente l'efficacia delle terapie, quali sono i fattori che influenzano il successo degli sforzi terapeutici. Sulla base di tali elementi di giudizio, l'esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l'ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti è caratterizzata da elevato grado di credibilità razionale, ovvero, come detto da altri, da convincimento morale motivabile, in relazione ai dati fattuali disponibili»*.

Locazione: la consegna delle chiavi estingue l'obbligazione di restituzione da parte del conduttore.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 550 del 17.01.2012, ha respinto il ricorso di tre società contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva escluso l'obbligo del comune (conduttore) di corrispondere 75 mila euro al locatore, a titolo di indennità di occupazione. La Corte di merito ha rilevato che la consegna dell'immobile era avvenuta in forma simbolica con la perdita della detenzione da parte del Comune (e con la consegna delle chiavi) mentre la questione dell'ingombro dei locali con beni lasciati dal conduttore poteva, al più, configurare una diversa responsabilità del Comune per eventuali danni, senza alcuna incidenza sulla avvenuta restituzione della cosa locata. La terza sezione civile, in linea con la Cor-

te d'Appello di Roma, ha ritenuto che la riconsegna delle chiavi nelle mani dei legali delle società doveva essere interpretata volontà dei sottoscrittori di accettare la consegna dell'immobile nello stato di fatto nel quale lo stesso si trovava. *«L'obbligazione di restituzione della cosa avuta in godimento gravante sul conduttore deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con la incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale»*.

Il figlio trentenne si rifiuta di lavorare nell'azienda di famiglia? Mantenimento revocato.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 610 del 17.01.2012, ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Napoli che, ribaltando quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, aveva revocato la parte dell'assegno di mantenimento corrisposto alla ex e in favore della figlia ormai adulta e laureata. La ragazza, che aveva studiato per la conservazione e restauro dei beni culturali, aveva sempre rifiutato di lavorare nell'azienda di famiglia, una società di costruzioni. Per questo i giudici di merito avevano deciso di revocare la parte dell'assegno destinato alla giovane. La decisione è stata resa definitiva sul punto dalla Suprema corte che ha motivato che in relazione al diniego di assegno paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne - da cui è legittimamente derivata pure la revoca dell'assegnazione alla madre della casa coniugale - le avversate statuizioni si rivelano irreprensibilmente ed attendibilmente fondate non già su clausola di stile, come sostenuto dalla ricorrente, ma sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche dell'ormai trentascienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate, laddove anche il rilievo della ricorrente, circa l'erroneo richiamo della sua laurea COM in architettura piuttosto che in conservazione e restauro di beni culturali, non appare decisivo pure in rapporto al possibile suo inserimento lavorativo nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dal padre in ambito edilizio.

Può essere licenziato il dipendente che "strumentalizza" la sua posizione per trarne vantaggio dai fornitori.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 567 del 17.01.2012, ha respinto il ricorso di un uomo contro il licenziamento intimatogli dalla società per la quale prestava servizio. La Corte d'Appello di Genova ha ritenuto che le realizzazioni di finalità personali del lavoratore (illecite, quali il soddisfacimento di ragioni di credito per prestazioni e servizi resi in favore di un fornitore del datore di lavoro), ha costituito la legittima causa di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta accertato che il comportamento del lavoratore si era risolto nella violazione della posizione di imparzialità che quest'ultimo doveva assumere nella gestione degli affari di competenza dell'azienda e nella conseguente conformità di tali fatti agli addebiti contestati. Piazza Cavour, inoltre, ha osservato che *«la strumentalizzazione per fini personali della posizione di lavoro rive-*

stata dal dipendente costituisce giusta causa di recesso, idonea ad incidere sulla persistenza del vincolo fiduciario, una volta accertato che il comportamento del lavoratore si sia risolto nella violazione della posizione di imparzialità che quest'ultimo deve assumere nella gestione degli affari di competenza del datore di lavoro, e tale valutazione, cui si è correttamente ispirata la decisione impugnata, assorbe ogni ulteriore censura, ivi compresa quella svolta con l'ultimo motivo».

La mera distrazione muscolare non dà diritto all'indennizzo per l'infortunio sul lavoro.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 558 del 17.01.2012, ha respinto il ricorso di un dipendente di un lanificio contro la decisione della non corresponsione dell'indennità in relazione all'infortunio procuratosi sul posto di lavoro. Piazza Cavour, in linea con la Corte di appello di Torino, non ha ritenuto legittima la corresponsione dell'indennizzo, perché si è esclusa l'esistenza della causa violenta e del nesso eziologico tra evento e lesioni: tale evento infatti non è derivato da causa violenta, fortuita ed estrema, non configurandosi infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi di legge. Al riguardo si legge in sentenza che *«la decisione di escludere la sussistenza di un infortunio sul lavoro indennizzabile non presentando il lavoratore quadri morbosamente obiettivabili, basata sul riferimento a una delle consulenze tecniche acquisite - sorretta da un'analitica disamina - non è adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono, come nella specie, la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità».*

Causa un incidente alla guida del mezzo aziendale: perde il posto e risarcisce pure il datore.

È quanto sancisce la sezione lavoro della suprema Corte, con la sentenza 457 del 16.01.2012. Costituisce giusta causa di licenziamento per il lavoratore, l'aver provocato un incidente tra due veicoli nell'area della fabbrica: l'operaio è riconosciuto pienamente responsabile perché marciava a una velocità superiore a quella consentita dall'azienda, mentre svolgeva compiti che, fra l'altro, non erano di sua competenza, ma propri degli operai meccanici. Escluso, infatti, il concorso di colpa dell'azienda, essendo regolarmente segnalato il limite di velocità. Inutile è stato il ricorso al collegio di legittimità che conferma la decisione del merito: la violazione delle regole relative alla circolazione dei veicoli all'interno dello stabilimento, costituisce grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto da lavoro, idoneo a ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, e per ciò sufficiente a licenziare il dipendente maldestro e incauto.

Paga i danni al disabile l'azienda che rifiuta l'assunzione.

È quanto emerge dalla sentenza 236 della sezione lavoro della suprema Corte del 12.01.2012. È accertato che il lavoratore disabile si reca in azienda dopo aver ricevuto la comunicazione di avviamento al lavoro dall'Amministrazione provinciale, ma non viene messo in

in condizione di poter valutare e formalizzare il contratto di lavoro. La Corte di Cassazione, allora, condanna la società al pagamento del risarcimento del danno per mancata formalizzazione dell'assunzione obbligatoria per i soggetti disabili, ritenendo che in assenza di precise indicazioni sulle modalità di verifica della volontà delle parti di addivenire alla stipulazione del contratto di lavoro, deve farsi riferimento al comportamento tenuto dalle stesse, per valutare la conformità ai canoni di correttezza e buona fede. In tema di contratti, infatti, la reciproca lealtà di condotta deve sussistere sia durante l'esecuzione del contratto sia durante la sua formazione e interpretazione, così da atteggiarsi ad obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che siano idonei a preservare gli interessi dell'altra. La clausola di buona fede, imponendo così a ciascuna parte l'obbligo di agire in modo da preservare l'interesse dell'altra, a prescindere dalle specifiche direttive contrattuali, diviene in caso di inadempimento, una violazione che costituisce un vero e proprio inadempimento che comporta il risarcimento del danno.

Strisce poco visibili? Valida la multa per divieto di sosta se è presente la segnaletica verticale.

Così la Corte di cassazione con la sentenza numero 339 del 12.01.2012. Il giudice di merito ha ritenuto che la sola irregolarità della segnaletica orizzontale sia stata sufficiente per l'annullamento dell'atto sanzionatorio. Piazza Cavour non ha condiviso tale giudizio, anzi lo ha reputato errato, ritenendolo una falsa applicazione della normativa in materia di circolazione stradale. Nella specie, secondo i giudici del "Palazzaccio", la sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare se esistesse sul luogo la segnalazione verticale di divieto, poiché in tal caso, ai sensi dell'articolo 38 del codice della strada, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali avrebbe comunque tolto ogni dubbio circa la sussistenza del divieto non percepito dall'automobilista per la scarsa visibilità di quelli orizzontali. E, solo dove risultasse la mancanza del segnale verticale sarebbe stato possibile dar rilievo alla circostanza valorizzata in sentenza (irregolarità delle strisce delimitanti l'area di sosta, per scarsa o inesistente visibilità). Inoltre, la sesta sezione civile, ha sottolineato che la contestazione della violazione del divieto di sosta in area vietata presuppone l'accertamento da parte del pubblico ufficiale del fatto che il veicolo sostì in area in luogo e condizioni preclusi dalla segnaletica esistente, poiché il pubblico ufficiale attesta un comportamento che implica necessariamente tale situazione. *«La fede privilegiata di cui all'articolo 2700 Cc, assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale, insegnano le Sezioni Unite, di descrivere le particolari condizioni soggettive e oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione. Le contestazioni delle parti in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento o alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale devono essere svolte necessariamente nel procedimento per querela di falso. Ove tale procedimento non venga attivato, il verbale assume, anche nel*

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

assume, anche nel giudizio di opposizione, valore di prova della violazione».

L'assemblea condominiale può decidere a maggioranza di rimuovere l'antenna centralizzata.

È quanto emerge dalla sentenza 144, pubblicata l'11.01.2012 dalla seconda sezione civile della Cassazione. L'antenna televisiva centralizzata è sì una cosa comune ai sensi dell'articolo 1117, comma 3, ma non costituisce di per sé un bene comune: quest'ultimo, infatti, resta tale finché assolve la sua funzione a servizio di tutti i condomini. E la funzione, a sua volta, è materia afferente ai poteri dell'assemblea, che può tanto attuarla (istituendo il servizio comune), quanto sopprimerla, a patto di non incidere sulle proprietà esclusive. Insomma: l'assemblea può decidere a maggioranza di eliminare un servizio come l'antenna centralizzata anche se esso è disciplinato dal regolamento condominiale, a condizione di restare entro i limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi senza incidere sui diritti dei singoli condomini. Le attribuzioni dell'assemblea riguardano l'intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni: il modello dell'autonomia negoziale, invece, non risulta adeguato perché consegnerebbe un diritto di veto a ogni condomino, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente a impedire ogni decisione.

Mediazione necessaria nell'usucapione? Si apre il contrasto tra i giudici.

È quanto emerge dall'ordinanza del 30.12.2011 dal tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, giudice estensore Michele Ruvolo, che va in direzione contraria rispetto all'ordinanza pubblicata il 20 dicembre scorso dal tribunale di Varese, giudice estensore Giuseppe Buffone. L'indirizzo giurisprudenziale che in base all'interpretazione secundum constitutionem esclude l'obbligatorietà della Mediazione rileva che i litiganti non potrebbero comunque arrivare a un accordo che faccia cessare la materia del contendere: soltanto una sentenza trascritta nei registri immobiliari mette l'attore al riparo dai rischi di azioni di creditori o terzi che vantino diritti verso il convenuto. E ancora: il verbale di conciliazione che accerta l'usucapione non è trascrivibile né appare praticabile il negozio di accertamento, è che negozio delle parti. L'indirizzo opposto, invece, sostiene l'applicabilità del tentativo obbligatorio sul rilievo che il procedimento di mediazione tende a far trovare un accordo che impedisca il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente l'accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta dalla parte attrice e senza che necessariamente l'eventuale accordo sia trascrivibile. L'istituto di cui all'articolo 5 del D.lgs. 28/2010, osserva il giudice siciliano, non è «un clone anticipato della sentenza». Di contro l'ordinanza del tribunale varesino sottolinea come il generico riferimento del legislatore ai «diritti reali» nell'ambito delle materie di cui al tentativo di conciliazione obbligatorio appare quasi una «scelta a casaccio».

Il lavoratore che si mette continuamente in malattia rischia il licenziamento.

Ad avviso della Corte di cassazione (sentenza 29994 del 29.12.2011), è sospetta l'eccessiva morbilità dovuta a patologie diverse. Con questa motivazione la sezione lavoro ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma che, contrariamente a quanto aveva affermato il Tribunale, ha considerato legittimo il licenziamento disposto nei confronti di un lavoratore che si era messo in malattia novantaquattro volte e sempre per patologie diverse. Per quanto riguarda i motivi sullo scarso rendimento per eccessiva morbilità, si legge in sentenza, la Corte territoriale ha giustamente confermato il recesso del datore di lavoro.

Impossibile licenziare l'operaio malato se la rotazione del personale gli garantisce mansioni adeguate.

È quanto emerge dalla sentenza 29692 del 29.12.2011 della sezione lavoro della Cassazione. Confermata la valutazione dei giudici del merito che afferma l'illegittimità del licenziamento inflitto all'operaia della lavanderia industriale. Il giudice del merito, osservando i colleghi di legittimità, ha il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e pertanto anche di valutare le prove, controllare la loro attendibilità e conclusione, di scegliere - tra le risultanze probatorie - quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore: l'unico limite è motivare adeguatamente il criterio adottato. Fa bene allora la Corte d'appello a decidere per l'illegittimità del licenziamento, dando conto delle dichiarazioni dei testi escussi e delle risultanze peritali: proprio sulla base di queste risultanze risulta riconosciuta l'idoneità della lavoratrice a svolgere «le mansioni di cernita, piegatura e di stiratura senza impacchettamento», e ciò nel quadro aziendale e della rotazione tra i vari addetti.

Brevetti: sì alla contraffazione se la variante al progetto consente l'uso di un'invenzione industriale.

Lo precisa la sentenza 30234 del 30.12.2011 dalla prima sezione civile della Cassazione. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso di un noto marchio industriale italiano. Sbaglia il giudice del merito a escludere la contraffazione per equivalenza soltanto perché l'impianto «incriminato» presenta un sistema di circolazione dell'aria calda diverso dal ritrovato della tecnologia che è stato brevettato: il risultato ottenuto è assolutamente identico e, dunque, la variazione apportata al progetto protetto dal copyright, per quanto originale, dà comunque come risultato l'utilizzazione del brevetto, che va sanzionata anche quando è soltanto parziale. Inutile, dunque, sollevare la questione dell'originalità della variante apportata al progetto dall'impianto «incriminato»: l'utilizzazione non autorizzata del brevetto anteriore, pure effettuata con l'obiettivo di attuare o utilizzare un'invenzione originale, costituisce contraffazione della prima.